



REGIONE CALABRIA

Bozza di Regolamento
della Scuola Regionale
di Polizia Locale
della Regione Calabria

INDICE

Articolo 1 – Costituzione

Articolo 2 Finalità

Articolo 3 – Struttura

Articolo 4 – Consiglio di Amministrazione

Articolo 5 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 6 – Comitato Tecnico - Scientifico

Articolo 7 – La Gestione ed Amministrazione della Scuola

Articolo 8 – Formazione di Base

Articolo 9 – Formazione Ricorrente

Articolo 10 – Formazione Avanzata

Articolo 11 – Programmi Didattici

Articolo 12 – Elenco di Docenti

Articolo 13 - Attività di documentazione, Ricerca ed Orientamento

Articolo 14 - Risorse Finanziarie

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

Articolo 16 - Norma Transitoria

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' istituita la Scuola regionale di polizia locale prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1990, con sede legale in _____ presso _____.

2. Le iniziative e gli interventi della scuola sono organizzati in maniera decentrata, per favorire un'ampia distribuzione delle opportunità formative tra le diverse realtà territoriali.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La formazione di base, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale di polizia locale è orientata a favorire la definizione di un ruolo incisivo ed efficace dell'operatore che, partendo dal consolidamento delle peculiarità che gli sono proprie, lo collochi in un rapporto positivo con la comunità locale attraverso l'anticipazione dei bisogni e attivazione delle iniziative appropriate per la soluzione delle problematiche rappresentate.

2. L'attività formativa è diretta a sostenere il livello di conoscenza degli argomenti strettamente riferiti alle funzioni di vigilanza nei diversi ambiti di intervento ed agevolare, accanto all'affermazione delle attitudini operative, la crescita delle capacità di comunicazione e di mediazione, associando disponibilità ed orientamento alla fermezza ed autorevolezza nei propri adempimenti, in un rapporto di equilibrio che è peculiare della rispettiva figura professionale.

3. L'uniformità della preparazione professionale rappresenta il presupposto essenziale per conseguire l'obiettivo delle omogeneità di comportamento nell'operare ed applicare le disposizioni, realizzata attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento e la diffusione di linee interpretative condivise.

ART. 3 – STRUTTURA

1. La Scuola regionale di polizia locale della Regione Calabria assume la struttura di (Agenzia, ente strumentale di diritto pubblico ... Società s.r.l. a capitale pubblico-privato ... Altro ...)

2. Gli organi della Scuola sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico – scientifico;
- il Direttore;
- il Collegio dei revisori.

3. La gestione logistica, contabile ed amministrativa della Scuola viene affidata alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, ricorrendo a personale della Regione e degli Enti Locali, in modo da garantire livelli di efficienza nell'impiego delle risorse e rispetto degli standard di qualità attesi.

ART. 4 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La volontà decisionale e le scelte strategiche di orientamento dell'attività della Scuola viene espressa dal Consiglio di Amministrazione, che nomina nel proprio ambito la figura del Presidente tra i componenti di designazione regionale, con funzioni di rappresentanza legale dell'ente.

2. Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed è composto da otto membri.

- quattro indicati dall'Assessore regionale con delega alla Polizia Locale di cui almeno due appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale;
- due indicati dall'ANCI Regionale;
- due, indicati dall'UPI Regionale

3. Il Direttore della Scuola svolge le funzioni di segretario del collegio, senza diritto di voto

a) il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni bimestre;

b) le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di due terzi dei componenti;

c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

4. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

ART. 5 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. E' competenza del Consiglio di Amministrazione approvare:

a) le linee di indirizzo programmatiche della Scuola, in modo da assicurare ampia diffusione dei servizi formativi nei diversi ambiti territoriali della regione tenendo conto delle peculiarità del fabbisogno formativo degli operatori di polizia ai rispettivi livelli di responsabilità;

b) il piano annuale delle attività di formazione, di documentazione, ricerca ed orientamento, predisposto dal Comitato tecnico-scientifico con l'individuazione degli indicatori di risultato gestionali;

c) la proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla Giunta Regionale entro il mese di Settembre;

d) il conto consuntivo della gestione economica – finanziaria dell'esercizio precedente da sottoporre alla Giunta Regionale entro il mese di Aprile;

e) la relazione di reporting degli obiettivi realizzati, secondo gli indicatori di risultato definiti con l'approvazione del piano annuale delle attività formative, da sottoporre alla Giunta Regionale unitamente al conto consuntivo.

f) la nomina della Commissione Giudicatrice di fine corso, composta da docenti del corso e da un esperto esterno che la presiede: il direttore della Scuola svolge funzioni di segretario.

ART. 6 – COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale della consulenza obbligatoria e delle proposte progettuali del Comitato consultivo della polizia locale individuato dall'art. 12 della legge regionale 24/1990, a tale scopo integrato con la presenza di:

- un esperto di formazione
- un rappresentante dell'Università della Calabria

nominati dall'Assessore Regionale con delega alla Polizia Locale su proposta del Presidente della Scuola

2. Tale organo ha la competenza di seguire:

- a) l'analisi e la definizione dei fabbisogni formativi, anche nella prospettiva di profili e ruoli innovativi rispetto a prevedibili scenari futuri;
- b) la messa a punto del piano annuale e pluriennale delle attività della Scuola, esteso alla individuazione delle sedi di corso, dei programmi didattici e degli indicatori di risultato connessi;
- c) il coordinamento didattico e metodologico delle iniziative programmate anche attraverso la scelta dei docenti, dei libri di testo e delle pubblicazioni;
- d) la valutazione in itinere delle attività formative, la selezione ed il controllo di qualità dei corsi avviati o realizzati;
- e) la gestione e lo sviluppo dell'attività di documentazione, orientamento ed informazioni permanenti, diretti a favorire uniformità di comportamento della polizia locale in ambito regionale.

ART. 7 – IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Scuola è nominato dall'Assessore regionale con delega alla Polizia Locale, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile alla scadenza, provvede al funzionamento didattico ed istituzionale della Scuola, con l'ausilio del personale in servizio presso la Regione e gli Enti locali curando in particolare:

- a) la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico consultivo della polizia locale, la conseguente verbalizzazione delle sedute e l'attivazione dei procedimenti diretti a dare attuazione alle determinazioni adottati;
- b) l'assistenza logistica ed amministrativa alle attività di (allestimento della sede, raccolta delle iscrizioni, acquisizione e riproduzione materiale didattico, registrazione delle presenze,) formazione, di documentazione, ricerca ed approfondimento svolte dalla Scuola;
- c) la gestione degli adempimenti contabili e finanziari connessi al bilancio di previsione;
- d) l'istruttoria dell'iter procedurale riferito alle forniture di materiale, alla erogazione dei compensi dovuti per le attività di docenza o consulenza svolte;
- e) il monitoraggio dell'andamento organizzativo e logistico dei corsi e della qualità espressa dagli alberi, in modo da fornire un report bimestrale al Comitato Tecnico -scientifico per l'inoltro al Consiglio di Amministrazione;
- f) la sottoscrizione della proposta di bilancio preventivo e dello schema di conto consuntivo;

- g) l'adozione degli atti necessari per la gestione della scuola compresa la stipulazione dei contratti di fornitura e di prestazione d'opera;
- h) il regolare svolgimento dell'attività programmata secondo le finalità stabilite dalla presente legge e le indicazioni ricevute dagli organi della Scuola.

ART. 8 – FORMAZIONE DI BASE

1. Per l'accesso alla qualifica di operatore di polizia locale presso gli enti locali della Regione è possibile frequentare un corso di formazione pre-concorsuale di 200 ore curato dalla Scuola regionale di polizia locale presso una sede centralizzata in strutture logisticamente qualificate, dirette a fruire gli elementi teorici tecnico e giuridici di base, accanto ad una opportuna fase di addestramento fisico.
2. Il conseguimento della idoneità rilasciata da apposita Commissione d'esame a conclusione del corso costituisce titolo preferenziale da valutare in occasione della selezione ad evidenza pubblica svolta per la copertura dei posti di operatore di polizia locale.
3. Durante il periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali, le amministrazioni locali possono disporre che il neo-assunto frequenti un ciclo formativo di secondo livello, a prevalente sperimentazione pratica sul territorio e con elementi di maggiore specializzazione che consentano di rielaborare gli apprendimenti di base anche in funzione della diversa tipologia dell'ente di appartenenza.
4. La valutazione di fine corso concorre al conseguimento definitivo della qualifica di operatore di polizia locale.

ART. 9 – FORMAZIONE RICORRENTE

1. La Scuola regionale organizza in forma decentrata, a livello di ambito delle diverse realtà territoriali della regione presso strutture non necessariamente qualificate dal punto di vista logistico, dei corsi, seminari e giornate di studio:
 - a) su argomenti che richiedono un approfondimento della conoscenza teorica e dell'operatività connessa per effetto della introduzione di nuove disposizioni nel quadro legislativo di riferimento, al fine di orientare in modo omogeneo l'interpretazione delle medesime e di conformare le modalità di intervento conseguente degli operatori impegnati;
 - b) su questioni sollecitate dall'esigenza di una rimodulazione dell'organizzazione e di una ridefinizione della figura professionale rispetto ad una crescente domanda sociale di sicurezza manifestata dalle comunità locali per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
 - c) di specializzazione, su aspetti monotematici dell'attività di polizia riferiti ad aree gestionali specifiche per le quali necessita un livello specialistico di conoscenza ed approfondimento pertinente, connesso ad altri ambiti di attività dell'ente.
2. La frequenza di almeno il 75% delle lezioni del corso ed il conseguimento dell'idoneità a seguito della prova d'esame conclusiva da parte di una commissione

costituita dai docenti e da un esperto esterno costituisce titolo idoneo per la partecipazione agli itinerari di avanzamento della carriera.

3. L'attività di addestramento tecnico che richiede l'utilizzo di strutture logisticamente qualificate, concorre a favorire lo sviluppo delle attitudini ed abilità operativa degli addetti sia per assicurare migliori forme di autoprotezione e difesa personale in termini di sicurezza interna, sia per garantire condizioni di maggiore efficienza nell'impiego della strumentazione utilizzata in termini di sicurezza esterna.

ART. 10 – FORMAZIONE AVANZATA

1. Il perfezionamento della preparazione scientifico – professionale e l'affinamento delle capacità decisionali attraverso l'acquisizione di tecniche e metodologie nell'ambito delle attività di organizzazione delle risorse, di sviluppo e coordinamento dei processi finalizzati al conseguimento degli obiettivi assegnati rappresenta il contenuto di master che la Scuola regionale promuove e realizza con l'ausilio di docenti universitari e qualificati esperti di settore, per la partecipazione a selezioni dirette all'attribuzione di funzioni di comando ovvero di coordinamento e controllo della polizia locale.

2. Il conseguimento del Diploma di specializzazione o dell'Attestato di idoneità alle funzioni di comando rappresenta titolo necessario di partecipazione dei candidati a prove selettive per l'accesso al livello apicale ovvero di ufficiale intermedio della struttura di polizia locale.

ART. 11 – PROGRAMMI DIDATTICI

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, su proposta del Comitato Tecnico – scientifico, i programmi minimi standard delle diverse tipologie di formazione , con l'intendimento di formalizzare l'uniformità e garantire la qualità degli interventi attraverso una ponderata articolazione delle materie, correlata ad un monte-ore minimo di lezione per ogni argomento che consenta di assicurare la completezza dei temi trattati rispetto ad ogni tipo di corso.

ART. 12 – ELENCO DI DOCENTI

1. Gli operatori di polizia locale ai vari livelli di responsabilità, disponibili all'insegnamento e qualificati a trattare le singole materie per curriculum formativo e di esperienze, unitamente ad esperti e docenti universitari o specializzati, magistrati, funzionari pubblici e professionisti sono inseriti nell'elenco dei docenti, aggiornato con periodicità biennale, dal quale il Comitato Tecnico-scientifico attinge di norma, per la predisposizione del piano annuale di formazione.

2. La Scuola organizza periodicamente, dei corsi di comunicazione e di conduzione dell'aula per formatori in modo da favorire "formazione a cascata" all'interno dei Comandi di polizia locale di maggiori dimensioni.

3. Il collegio dei docenti è l'organo consultivo del Direttore della Scuola, che lo presiede ed ha competenza in ordine:

a) alla concreta applicazione del piano di formazione annuale, al contenuto dei programmi di insegnamento ed allo svolgimento dei corsi;

b) alla formulazione di proposte sui testi didattici, all'acquisizione di libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale didattico per la biblioteca scolastica;

c) alla verifica di congruenza dei risultati dell'attività didattica rispetto ai fabbisogni formativi espressi.

ART. 13 – ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA ED ORIENTAMENTO

1. Il Direttore della Scuola attiva dei gruppi di lavoro monotematici, i cui componenti sono scelti tra i Comandanti ed ufficiali appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, per acquisire elementi di conoscenza e di approfondimento in ordine ad argomenti di particolare interesse per gli operatori ai vari livelli di responsabilità, affrontare le problematiche di concreta attivazione degli istituti normativi connessi, mettere a punto e divulgare schede di orientamento che consentano di definire una sostanziale uniformità di comportamento a livello regionale.

2. I gruppi di lavoro sono seguiti dalla struttura regionale prevista dal precedente art.7 per gli aspetti logistici di funzionamento, l'eventuale pubblicazione di monografie, l'opportuna interazione con le attività formative della Scuola;

ART. 14 – RISORSE FINANZIARIE

1. La Scuola regionale di polizia locale è destinataria:

- a) del finanziamento annuale posto a carico del bilancio regionale per lo svolgimento delle attività istituzionali, formative e di orientamento;
- b) delle somme complessivamente destinate dagli enti locali alla formazione degli operatori di polizia locale anche in base alle disposizioni contrattuali in vigore;
- c) degli eventuali contributi connessi ad iniziative progettuali cofinanziate dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri enti pubblici o privati;
- d) entrate derivanti dalla propria attività di formazione e documentazione;
- e) eventuali compartecipazioni degli allievi di corsi o master organizzati dalla Scuola;
- f) eventuali contributi, lasciti e donazioni.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'Amministrazione della scuola è soggetta al controllo del collegio sindacale della Regione Calabria

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione, la Giunta Regionale nomina gli organi collegiali della Scuola entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.